

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1617)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 21 giugno 1961 (V. Stampato n. 2921)

d'iniziativa dei deputati **PREARO, MARENGHI, ZUGNO, FRANZO, DE MARZI**
Fernando, AIMI, BALDI Carlo, FORNALE e MONTE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 GIUGNO 1961

Colorazione delle sementi da foraggio provenienti dall'estero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È vietata l'introduzione in Italia delle sementi foraggere di *Medicago sativa* ossia erba medica, *Trifolium pratense* ossia trifoglio violetto, *Trifolium repens* ossia trifoglio bianco, detto anche olandese o ladino, di *Trifolium alexandrinum* ossia trifoglio alessandrino, e di *Trifolium incarnatum* ossia trifoglio incarnato, che non siano state colorate nei modi determinati dagli articoli seguenti.

Art. 2.

La colorazione, che deve interessare non meno del 5 per cento dei semi, viene praticata mediante razionale impiego, quale reattivo colorante, del sale di tetrabromofluoresceina ossia eosina gialla in polvere.

L'accertamento della percentuale dei semi colorati viene effettuato dai delegati fitopatologici di frontiera.

Art. 3.

Sono esentati dall'obbligo della colorazione i campioni di sementi non superiori ad un chilogrammo inviati per scopi scientifici e sperimentali ad Istituti di ricerca, universitari e simili.

Art. 4.

La trasgressione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda fissa di lire 100.000 e con quella proporzionale di lire 20.000 per ogni quintale di semente non sottoposta alla prescritta colorazione.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata agli Osservatori fitopatologici di frontiera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.